REGOLAMENTO (CE) N. 1853/94 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1994

recante apertura di una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3640/93 del Consiglio, del 17 dicembre 1993, relativo al regime particolare di importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il 1993 [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 8,

considerando che, nell'ambito di un accordo con gli Stati Uniti d'America, la Comunità si è impegnata ad importare in Spagna un determinato quantitativo di granturco e di sorgo nel 1993 ; che, con il regolamento (CE) n. 532/94 del Consiglio [2], che proroga le misure adottate nel quadro del suddetto accordo, il Consiglio ha approvato la proroga dell'accordo per l'anno 1994 ;

considerando che, nel quadro dei diritti e degli obblighi previsti dall'accordo, il regolamento (CE) n. 10/94 della Commissione [3], ha indetto gare per la riduzione del prelievo all'importazione dei quantitativi rimanenti del 1993 ; che le gare non hanno portato all'esaurimento di tali quantitativi ; che, tenendo conto dell'attuale fabbisogno del mercato in Spagna, è opportuno destinare a tale paese il saldo dei quantitativi che restano da importare ; che, a tal fine, occorre indire una nuova gara ;

considerando che il regolamento (CE) n. 675/94 della Commissione, del 25 marzo 1994, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 3640/93 e (CE) n. 3670/93 del Consiglio per quanto riguarda i regimi particolari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo [4], ha stabilito le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara, relative, tra l'altro, alla costituzione e allo svincolo della cauzione che gli operatori sono tenuti a costituire per garantire il rispetto dei loro obblighi, in particolare l'obbligo di trasformazione o di utilizzazione sul mercato spagnolo dei prodotti importati ; che, tuttavia, per semplificare le operazioni di importazione, nonostante le disposizioni previste all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento da ultimo citato è necessario prevedere un margine di tolleranza per quanto riguarda la quantità immessa in libera pratica ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A complemento delle gare indette dal regolamento (CE) n. 11/94, si procede ad una gara avente ad oggetto la riduzione del prelievo di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio [5] per l'importazione di granturco in Spagna.

2. La gara è aperta fino al 25 agosto 1994. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini tra la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.

3. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 675/94 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.

Articolo 2

1. I titoli di importazione rilasciati nel quadro delle gare indette dal presente regolamento sono valide a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 675/94 al 15 settembre 1994.

2. In deroga all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 675/94, la quantità immessa in libera pratica può essere inferiore del 5 % al massimo a quella indicata nelle caselle 17 e 18 del titolo di importazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 13.
[2] GU n. L 68 dell'11. 3. 1994, pag. 1.
[3] GU n. L 4 del 6. 1. 1994, pag. 3.
[4] GU n. L 83 del 26. 3. 1994, pag. 26.
[5] GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione